

Allegato

Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle risorse idriche".

INDICE

1. Oggetto e finalità
2. Definizioni
3. Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui
 - 3.1 Irrigazione collettiva
 - 3.2 Auto-provvigionamento
4. Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi
5. Disposizioni specifiche relative ai punti di prelievo, utilizzazione e restituzione esistenti
6. Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi
7. Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
8. Metodologie di stima
9. Fonti di finanziamento
10. Criteri e modalità del monitoraggio
11. Gestione dei flussi informativi: tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN con sistema a regime
 - 11.1 Irrigazione collettiva
 - 11.2 Auto-provvigionamento
 - 11.3 Misuratori strategici
12. Disposizioni Finali

1. Oggetto e finalità

In attuazione al Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", (di seguito Linee guida), sia per l'attività di irrigazione collettiva svolta dai Consorzi di bonifica, sia per l'auto-provvigionamento di singole imprese agricole e di consorzi irrigui privati, stabilisce la seguente disciplina in merito a:

- a) misura delle portate e dei volumi, relativi:
 - ai volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - ai volumi irrigui utilizzati;
 - ai procedimenti di stima previsti e individuati dal Tavolo permanente di cui art. 3 del DM 31 luglio 2015, come riportate nel documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato al punto 8. della presente disciplina;
- b) monitoraggio e gestione del flusso informativo, con riferimento alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), gestito dal CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia).

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, con riferimento anche al capitolo 2 delle Linee guida, si intende per:

- Irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera dei Consorzi di bonifica di primo grado dell'Emilia-Romagna, istituiti ai sensi dell'art.12 della Legge regionale "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, n.42/1984" e s.m, e dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo (CER);
- Auto-provvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti o da consorzi volontari di utenti;
- Comprensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio è definito rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione; questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione;
- Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili; in genere la suddivisione è basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata generalmente da un proprio ripartitore, o da più ripartitori;
- Schema irriguo: la totalità delle infrastrutture idrauliche necessarie alla distribuzione di acqua a scopo irriguo; esso è composto da una fonte di approvvigionamento dalla quale si diparte la rete adduttrice a cui si collega la rete di distribuzione, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui. Il SIGRIAN attualmente, raccoglie le informazioni relative alla rete principale e solo parzialmente quella di distribuzione;
- Fonte di approvvigionamento irriguo: l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo; la fonte può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da un campo pozzi, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce in modo perenne acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale);
- Rete adduttrice: l'infrastruttura, alimentata dalla fonte, destinata ad addurre le acque dall'opera di presa fino al comprensorio irriguo;
- Rete di distribuzione (secondaria): l'infrastruttura, alimentata dalla rete principale, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui;
- Nodo: punto di discontinuità di natura idraulica nella rete.

3. Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

3.1 Irrigazione collettiva

La quantificazione (misurata o stimata, ove previsto) dei volumi idrici prelevati, restituiti, utilizzati per gli usi irrigui e per altri usi sono di competenza dei Consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, che si avvalgono del coordinamento dell'Associazione Nazionale Bonifica Irrigazione Emilia-

Romagna (ANBI). I Consorzi di bonifica, devono dotarsi di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione e la registrazione dei prelievi, delle utilizzazioni e delle restituzioni:

- di portata massima pari o superiori a 100 l/s;
- che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico;
- per i quali siano dettate specifiche disposizioni.

Nelle more dell'installazione di misuratori, si deve procedere alla stima dei volumi, secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate al punto 8.

In merito ai volumi restituiti, sono ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi le restituzioni derivanti:

- a) dallo scarico in acque superficiali tramite opere di presa ad uso promiscuo;
- b) da restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo.

Ove non tecnicamente possibile installare strumenti per la misura dei volumi relativi alle restituzioni rilevanti, si dovrà procedere alla stima secondo le metodologie riportate al punto 8.

Per la distribuzione mediante condotte in pressione devono essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione nel punto di immissione in condotta o presso l'utente finale.

E' prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi distribuiti/utilizzati, nei seguenti casi:

- a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, quale IRRINET, con conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
- b) in caso di non fattibilità tecnica e/o economica, con particolare riferimento a:
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.

Nei casi di esclusione sopracitati e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie indicate al punto 8.

3.2 Auto-provvigionamento

Sono soggetti all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione:

- i prelievi/utilizzazioni riferiti a portate massime pari o superiori a 10 l/s;
- tutti i prelievi che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico;
- i prelievi per i quali siano dettate specifiche disposizioni.

Per i prelievi con portate massime pari o superiori a 10 l/s, non ricadenti in corpi idrici caratterizzati da deficit idrico e per i quali non siano state dettate specifiche disposizioni, è possibile escludere dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati/utilizzati in presenza di sistemi di consiglio irriguo, quale IRRINET, con conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato. Tale esonero non trova applicazione per i prelievi pari o superiori a 100 l/s.

Nei casi esclusi dall'obbligo di installazione di misuratori e in caso di non fattibilità tecnico-economica, si devono comunque quantificare i volumi idrici prelevati, ricorrendo alle metodologie di stima indicate al punto 8.

Sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

4. Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Deve essere rispettata la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione, e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, nel caso di nuovi schemi irrigui o di adeguamento di schemi irrigui esistenti, di avvio di nuove concessioni per prelievi rientranti negli obblighi di misurazione definiti al punto 3.

Nel merito l'atto di concessione dovrà prevedere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art.95 del DLgs 152/06:

- a) la tipologia del dispositivo di misura, in funzione del tipo di dato richiesto;
- b) l'obbligo di installazione e trasmissione dei dati;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato.

5. Disposizioni specifiche relative ai punti di prelievo, utilizzazione e restituzione esistenti.

Tutti i punti di prelievo, utilizzazione e restituzione rilevanti di cui al punto 3, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di strumenti di misura delle portate e/o dei volumi, indicati al punto 6, secondo le seguenti tempistiche:

- entro 18 mesi per le grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché per i prelievi, e le restituzioni rilevanti in corpi idrici in situazioni di criticità quantitativa;
- entro il 2020 per i restanti casi.

Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate al punto 8.

6. Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

In merito alle tipologie degli strumenti di misura tecnicamente idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento all'elenco del punto 3.2.3. "Strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi", del citato DM 31 luglio 2015, che qui di seguito si riporta:

Tipologie di manufatto	Tipologia di strumentazione
Preso da acque superficiali/distribuzione mediante canale	Stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro

Preso da acque superficiali/distribuzione mediante condotte in pressione	Venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve), sensore ultrasuoni - altro
Preso da acque superficiali/distribuzione mediante condotte a pelo libero	Sensore sonico - altro
Preso da pozzo	Contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro
Preso da sorgente	Venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazione - stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata

In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

- I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
- III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
- IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in auto-provvigionamento).

Sono definiti strategici i misuratori relativi ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto o l'acquisizione in continuo e in tempo reale o con cadenze giornaliere delle informazioni riguardanti la portata o il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Di concerto con le Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua possono essere considerati strategici tutti i misuratori di I livello, come definiti dalle Autorità di distretto idrografico.

Per i prelievi strategici di I livello, la Regione, in accordo con le Autorità di distretto idrografico, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare.

Sono altresì definiti strategici a scala di bacino i misuratori di II livello relativi a punti di prelievo di portata pari o superiore a 1.000 l/s, in relazione a sottobacini in cui sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità. In considerazione di tali criticità la Regione definisce la frequenza di acquisizione delle informazioni su portate o volumi.

7. Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui al punto 3 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino.

8. Metodologie di stima

Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del DM 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

Il gruppo di lavoro regionale istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016, con la finalità, tra l'altro, di garantire la necessaria continuità nel monitoraggio dei fabbisogni irrigui e di proporre gli aggiornamenti dei valori assunti con DGR n. 1415/2016, definisce la procedura di dettaglio per l'Emilia-Romagna relativa alla stima:

- a) dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva;
- b) delle restituzioni;
- c) dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento, aggregati per comune e corpo idrico, in considerazione delle coordinate geografiche del punto di prelievo, della superficie irrigata a questo riferibile, alla estensione delle singole colture irrigate.

In relazione a quanto indicato alle lettere a) e c), si assumono per l'Emilia-Romagna come primo riferimento i fabbisogni irrigui per gruppi colturali, individuati dalla DGR n. 1415/2016, i cui dati sono ricavati dalla elaborazione di IRRINET, supporto di consiglio irriguo, basata su bilanci idrici distrettuali calcolati utilizzando dati della rete meteorologica regionale, e di distribuzione territoriale delle colture, definita annualmente mediante telerilevamento e piani colturali degli agricoltori ex Reg.(UE)1307/2013.

9. Fonti di finanziamento

Relativamente agli obblighi previsti dal punto 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

- a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

- b) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte".

In conformità con gli indirizzi di coordinamento del MiPAAF, si prevede che gli atti amministrativi di stanziamento di fondi pubblici per progetti di infrastrutture irrigue riportino le procedure di trasmissione dei progetti in SIGRIAN.

10. Criteri e modalità del monitoraggio

Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo nel sistema informativo nazionale, SIGRIAN, da parte dei Consorzi di Bonifica, gli elementi da monitorare sono:

- a) le fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
- b) i punti di consegna (aziendale e/o distrettuale) e relativi volumi utilizzati;
- c) i nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi, come stabiliti al punto 3.1.

Con riferimento a quanto previsto al punto a), per l'irrigazione collettiva, i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione.

Per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi del punto 8.

Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati dal corpo idrico oggetto di concessione.

Con riferimento a quanto previsto alla lettera c), sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti, di cui al punto 3.1, ai fini della quantificazione dei volumi.

I Consorzi di Bonifica provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio indicati alle lettere a), b), c), con i dati disponibili dall'emanazione del presente atto secondo le frequenze annuali stabilite come fase transitoria.

11. Gestione dei flussi informativi: tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN con sistema a regime

11.1 Irrigazione collettiva

Per l'irrigazione collettiva i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:

- volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

- in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;
- volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, alla testa del distretto/azienda. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
- dati ricavabili da specifiche attività di rilevazione e di studio: nodi di restituzione al reticolo idrografico e rilasci alla circolazione sotterranea.

I dati relativi all'irrigazione collettiva sono validati da parte della Regione secondo la procedura da definirsi con il supporto del gruppo di lavoro istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016. I Consorzi devono individuare i referenti interni deputati a svolgere l'acquisizione e la immissione dei dati in SIGRIAN, rapportandosi con ANBI e Regione. In coerenza con gli indirizzi del MiPAAF i Consorzi di Bonifica dell'Emilia-Romagna sono coordinati dall'ANBI regionale.

ANBI coordina le attività di formazione del personale dei Consorzi, interagendo con il CREA e presiede al rispetto dei tempi di implementazione dei dati in SIGRIAN, mediante anche un proprio audit interno, garantendo il raccordo con la Regione.

L'Agenzia regionale per la protezione l'ambiente e l'energia (ARPAE), in base alle funzioni attribuite dalla L.R.n.13/2015, provvede:

- ai controlli amministrativi;
- alle verifiche in loco, relative all'installazione dei misuratori, ai fini di garantire i flussi informativi.

11.2 Auto-provvigionamento

I dati dei volumi idrici prelevati/utilizzati relativi all'auto-provvigionamento sono trasmessi dalla Regione, mediante l'Agenzia regionale per la protezione l'ambiente e l'energia (ARPAE), al SIGRIAN, una volta l'anno, al termine della stagione irrigua. I dati sono aggregati in relazione alla modalità di acquisizione (se misurati o stimati), per comune e per corpo idrico.

I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi/utilizzazioni di cui al punto 3.2, sono trasmessi dall'utente alla Regione. La trasmissione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al punto 8. Il soggetto può avvalersi anche di procedure informatizzate.

I servizi di ARPAE competenti al rilascio delle concessioni organizzano il flusso dati sull'auto-provvigionamento dalla banca dati regionale a SIGRIAN, coordinandosi con il CREA, ed effettuano i controlli amministrativi e le verifiche in loco.

11.3 Misuratori strategici

Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui al punto 6, di I livello, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, si rimanda al Tavolo permanente nazionale per la gestione delle risorse idriche, previsto all'art.3 del DM 31 luglio 2015, la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale.

Per i misuratori strategici di II livello, le specifiche tecniche relative al flusso dati verranno definite dal gruppo di lavoro di cui alla determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile o annuale di prelievo.

12. Disposizioni finali

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente disciplina, relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.32 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

Eventuali esenzioni, proroghe o disposizioni specifiche, nonché valutazioni tecnico-economiche ed ambientali sulla fattibilità od opportunità di installazione degli strumenti di misura, verranno effettuate all'interno del gruppo di lavoro istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016.